



Oggetto: modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per la regolazione del premio per il periodo 01/01/2022 – 01/01/2023, mediante pagamento del conguaglio a consuntivo, relativo al contratto CIG 8509131509 di cui alla Polizza n. A1202149694-LB stipulata con l'OE Lloyd's Insurance Company S.A., avente ad oggetto i servizi per la copertura assicurativa per la Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi per colpa lieve per atto/fatto di Amministratori e/o Dipendenti dell'Agenzia AIFA (Mod. 232_01 prot. n. 0143957-21/11/2023-AIFA-AIFA-P del 21/11/2023 - Mod. 232_02 n. 112/2023, prot. n. 0144521-AIFA-AIFA_UCB-P del 21/11/2023)

LA DIRIGENTE

DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021

(comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale "Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.";

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è stato delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

Vista la determina del sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 440, con la quale è stato revocato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Area amministrativa, del dott. Antonino Laganà, a decorrere dal 15 novembre 2023;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 428 del 09/11/2023;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 444, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. con l'espressa previsione del subentro della dott.ssa Cugini, quale nuovo delegato, nelle procedure avviate dal dott. Antonino Laganà e non ancora concluse;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati ed in particolare l’art. 229 comma 2 in virtù del quale *“Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”*;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

Visto in particolare l’art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che i contratti possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113”*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Vista la Determina dirigenziale n. 425 del 14/12/2020 con cui è stata aggiudicata in favore dell’OE Lloyd’s Insurance Company S.A. – C.F. e P.IVA 10548370963, con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, e sede secondaria sita in Corso Garibaldi, 86, Milano, la procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, recante CIG 8509131509, per l’acquisizione dei servizi di copertura assicurativa della

responsabilità patrimoniale civile verso terzi per colpa lieve per atto/fatto di amministratori e/o dipendenti dell'AIFA per il triennio 01/01/2021-01/01/2024;

Vista la polizza assicurativa RC patrimoniale n. A1202149694-LB sottoscritta dal dott. Vittorio Scala quale Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London, in data 09/02/2021 e dall'AIFA in data 10/02/2021 e con validità dal 01/01/2021, la quale prevede un premio base annuale di € 44.655,95, calcolato sulla base delle mercedi da bilancio consolidato dell'AIFA dell'anno 2019, salvo conguaglio annuale;

Preso atto che in data 15/03/2023, per il periodo dalle ore 00:00 del 01/01/2022 alle ore 00:00 del 01/01/2023, AIFA ha regolarmente pagato il premio di € 44.655,95, salvo conguaglio;

Viste le condizioni di assicurazione allegate al contratto di cui alla polizza n. A1202149694-LB secondo cui in virtù dell'articolo 12, l'importo del premio annuale è pari ad € 44.655,95; tale premio viene corrisposto da AIFA in via anticipata ed è calcolato applicando il tasso di 1,90 pro mille, offerto in gara dall'OE, all'importo di € 23.503.130,40 quale Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA del 2019, salvo conguaglio. Posto che il Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA del 2022 è aumentato essendo pari ad € 27.259.440,86 e si rende quindi necessario per l'Amministrazione provvedere al pagamento del relativo conguaglio, applicando il predetto tasso pro mille offerto all'importo di € 3.756.310, pari alla differenza del Monte Retribuzioni del 2022 rispetto al Monte Retribuzioni del 2019;

Vista la nota, inviata a mezzo pec il 13/06/2023, con la quale l'AIFA, al fine di consentire il calcolo del conguaglio del premio per il periodo dalle ore 00:00 del 01/01/2022 alle ore 00:00 del 01/01/2023, ha, quindi, comunicato all'OE che il valore a consuntivo delle mercedi da bilancio 2022, è pari ad € 27.259.440,86;

Vista l'appendice n. A1B98165-LB alla polizza n. A1202149694-LB, assunta al protocollo AIFA n. 0140184-14/11/2023-AIFA-AIFA-A, con la quale l'OE Lloyd's Insurance Company S.A. ha comunicato che l'importo del conguaglio necessario all'integrazione del premio è pari ad € 7.136,99 (settemilacentotrentasei/99), di cui € 5.838,03 (cinquemilaottocentotrentotto/03) quale imponibile (compresi accessori) ed € 1.298,96 (milleduecentonovantotto/96) quale oneri come per legge;

Verificato che tale importo risulta conforme a quanto previsto in polizza in ragione del predetto tasso per mille contrattualmente previsto pari a 1,90;

Considerato che detto conguaglio e le modalità della sua quantificazione sono stati previsti *"nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi"* come richiesto dal sopra richiamato art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

Visto il modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", prot. n. 0143957-AIFA-AIFA-P del 21/11/2023, dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, acquisito in pari data al prot. n. 0143985-AIFA-AIFA-A dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stata richiesta la regolazione del premio assicurativo per il periodo 01/01/2022 – 01/01/2023 mediante il pagamento del conguaglio a consuntivo - da Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA per l'anno 2022 - relativamente all'Appendice n. A1B98165-LB della polizza assicurativa RC patrimoniale n. A1202149694-LB – CIG 8509131509, per un importo di € 7.136,99 (settemilacentotrentasei/99) IVA ed oneri inclusi;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 112/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 21/11/2023, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Visti i nulla osta del DEC e del RUP, acquisiti a mezzo e-mail rispettivamente del 20/11/2023 e del 21/11/2023, a procedere al pagamento del conguaglio del premio relativo al periodo 01/01/2022 – 01/01/2023 della Polizza RC patrimoniale n. A1202149694-LB – CIG 8509131509;

Viste altresì le autocertificazioni dell’assenza di conflitti di interesse rilasciate dal DEC e dal dirigente richiedente la regolarizzazione del premio assicurativo nei confronti della società Lloyd’s Insurance Company S.A. (All. 2 e All. 3);

Considerate sussistenti le circostanze di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione modifica contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzata la modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, del Contratto CIG 8509131509 di cui alla Polizza n. A1202149694-LB della Lloyd’s Insurance Company S.A., – C.F. e P.IVA 10548370963, con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, e sede secondaria sita in Corso Garibaldi n. 86 a Milano, limitatamente alla ridefinizione del *quantum* dovuto a titolo di premio avuto riguardo all’importo dovuto per il conguaglio a consuntivo per il periodo 01/01/2022 – 01/01/2023.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. È, a tal fine, autorizzata la spesa complessiva di € 7.136,99 (settemilacentotrentasei/99), di cui € 5.838,03 (cinquemilaottocentotrentotto/03) quale imponibile (compresi accessori) ed € 1.298,96 (milleduecentonovantotto/96) quale oneri come per legge, in favore dell’OE Lloyd’s Insurance Company S.A. quale corrispettivo per il conguaglio a consuntivo del premio per la copertura assicurativa per il periodo dalle ore 00:00 del 01/01/2022 alle ore 00:00 del 01/01/2023.
2. La spesa relativa al presente provvedimento graverà sul budget dell’anno 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato dalla società Lloyd’s Insurance Company S.A.
4. Per i fini di cui al citato art. 113, nelle more dell’adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all’Ufficio Contabilità e Bilancio di destinare all’apposito fondo di cui al comma 2 dell’art. 113, costituito giusta Determina DG n. 620 del 17/04/2018, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15/2022, l’importo di € 46,46 oltre IVA, pari al 2% dell’importo previsto per la modifica contrattuale in argomento.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 23/11/2023

la Dirigente
f.to digitalmente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 21/11/2023 n. 112/2023 attestante la copertura finanziaria;
- N. 2 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti della società Lloyd's Insurance Company S.A.

Pubblicato sul profilo del committente in data 27/11/2023